

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 54.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamenti

1. La tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Settore primario

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le determinazioni applicative, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali di settore, per la realizzazione delle azioni a carattere orizzontale previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752 «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura». A tale fine è disposta una autorizzazione di spesa di L. 8.756 milioni per l'anno finanziario 1987 (cap. 11598).

2. Per la concessione dell'indennità compensativa agli imprenditori agricoli secondo le modalità stabilite dal regolamento Cee n. 268/1975 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1987 (cap. 14820).

3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Medio Brenta con sede a Mirano, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, un contributo straordinario di lire 3.400 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del bacino tributario del collettore «Cesenego» e l'ampliamento e potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (cap. 10050).

4. In ordine alle procedure di impegno, di liquidazione e di erogazione della spesa di cui al comma precedente si applica la normativa prevista dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 3

Edilizia sportiva dglenti locali

1. La legge regionale 28 agosto 1986, n. 40 «Interventi straordinari a sostegno dell'edilizia sportiva negli enti locali» è rifinanziata per l'anno 1987 nella misura di lire

5.000 milioni utilizzando la partita di pari importo prevista al punto 16 della tabella n. 4 «Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo (cap. 80230)» del bilancio di previsione 1987.

2. Le domande volte a ottenere la concessione del contributo, corredata dall'apposito modulo informativo predisposto dalla Giunta regionale, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le domande già prodotte ai sensi della stessa legge regionale 28 agosto 1986, n. 40, purché corredate, entro lo stesso termine di 30 giorni, del modulo di cui al precedente comma.

Art. 4

Cultura

1. Nell'ambito delle finalità indicate nell'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 «Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area polesana» la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni al comune di Arquà Polesine per l'acquisizione del castello degli Estensi da destinare in parte a centro culturale e in parte a sede comunale (cap. 70194).

2. Il contributo è concesso previa acquisizione dell'atto deliberativo del comune di autorizzazione all'acquisto e di costituzione del vincolo di destinazione dell'immobile alle finalità di cui al precedente comma.

3. L'erogazione del contributo medesimo è subordinata alla stipulazione del contratto di acquisto da parte del comune beneficiario.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 300.000.000 per far fronte a urgenti e indilazionabili interventi di straordinaria manutenzione per la Rocca di Monselice (cap. 70154).

Art. 5

Spese pregresse per funzioni comprensoriali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 5 milioni ciascuno alle comunità montane, ai consorzi di comuni e alle associazioni dei comuni per spese inerenti all'esercizio delle funzioni comprensoriali svolte ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 dall'1 gennaio 1985 fino alla data di cessazione dei consigli di comprensorio disposta dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 47.

2. Per le finalità di cui al precedente comma è iscritta la spesa di lire 60 milioni, al cap. 3150 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

Art. 6

Turismo

1. I contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12, spettanti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, sono concessi agli aventi diritto in unica soluzione in base al valore attuale del contributo medesimo assegnato dalla Giunta regionale.

2. L'onere di cui al primo comma fa carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 31060 e 31061 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987 la cui denominazione viene così modificata: «Contributi per incentivazione turistico-ricettiva a esaurimento degli interventi previsti dalla legge regionale 13 marzo 1984, n. 12».

Art. 7

Progetto montagna

1. Al fine di contribuire al riequilibrio territoriale mediante lo sviluppo economico delle zone montane nell'ambito degli indirizzi e delle azioni stabilite dal «progetto montagna» approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, è autorizzato il finanziamento regionale dei seguenti interventi:

- a) concessione alla comunità montana dei Sette Comuni con sede in Asiago di un contributo di lire 2.000 milioni per la progettazione della metanizzazione e per la realizzazione dell'allacciamento della rete di distribuzione dei territori della comunità stessa alla rete ad alta pressione di pianura dei metanodotti della Snam spa. Per l'erogazione del contributo si applicano le procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, con frazionamento della spesa in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1987, lire 1.200 milioni per il 1988 e lire 300 milioni per il 1989 (cap. 22610);
- b) concessione di un contributo di lire 400 milioni per l'anno 1987 all'amministrazione provinciale di Belluno, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, per la concessione agli allevatori delle zone montane della provincia medesima di contributi a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente nucleare di Chernobyl (cap. 11680);
- c) ulteriore finanziamento della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 «Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico» per la complessiva somma di lire 2.100 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1987 e lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare esclusivamente alla concessione di contributi per iniziative da realizzare nei territori delle comunità montane, anche in deroga alle limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/1987 (cap. 31620).

Art. 8

Settore secondario

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 56, relativo a «Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 «Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro», è così sostituito:

«All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 11 "Provvedimenti per le attività produttive nei settori dell'artigianato, dell'energia e dell'occupazione" del fondo globale iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1987 è istituito il cap. 20510 denominato "Fondo per lo sviluppo e la promozione delle attività produttive - assegnazione alla Veneto Sviluppo spa" con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per competenza e per cassa.»

Art. 9

Opere pubbliche finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti

1. I termini di cui all'articolo 1, primo e terzo comma e all'articolo 4, primo e terzo comma della legge regionale 4 giugno 1987, n. 25 recante «Assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti» sono corrispondentemente prorogati con riferimento a quelli che saranno definitivamente stabiliti dagli ulteriori provvedimenti legislativi dello Stato in materia di finanza locale per l'anno 1987.

Art. 10

Spese tramite organi esterni

1. L'articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è abrogato.

Art. 11

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con la legge regionale «Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987» ai sensi dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 novembre 1987

Bernini

(seguono prospetti)